

Repertorio n. 2023/2024 del 17-11-2021

Totale appalto: € 23.903,58 oltre IVA
di cui Oneri della sicurezza: € 1.741,34 oltre IVA

CONTRATTO

(CIG: 8927625D33)

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di novembre, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

TRA

Il **CEFPAS**, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito "Committente"

E

La Società società "Blas Costruzioni srl" P. IVA 01387910225, con sede con sede legale in Vicolo Speranza n.19, 93100 Caltanissetta, PEC blasrl@pcert.postecert.it, in atto rappresentata dall'amministratore unico sig. Antonio Bonifacio, di seguito definita "Appaltatore",

PREMESSO CHE:

- MS*
- con Deliberazione del Direttore del Centro rep. N. 826 dell' 11/10/2021 sono stati approvati gli elaborati progettuali dei lavori di redistribuzione interna dell'edificio n. 8 del CEFPAS ed è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia sul MEPA di CONSIP per la stipula di una trattativa diretta per l'affidamento dei lavori;
 - l'appaltatore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura negoziata e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente documento alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- [Signature]*

- c. l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati documenti nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene, pertanto, remunerativa (come previsto al Capo 6 del Capitolato speciale d'appalto);
- d. le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità e il Protocollo di Legalità che si allegano al presente contratto;
- e. nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, è disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20 e ss.mm.ii. e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- f. le Parti, con il presente documento, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi derivanti dall'accordo contrattuale.
- g. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituita fideiussione con polizza n. 2021/13/6610151, emessa in data 20/10/2021, nell'interesse del contraente ed a favore del Committente, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore Italiana Assicurazioni s.p.a. si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.
- h. Ai sensi dell'art. 103 co. 8, l'appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi (RCT e RCO) numero 1027439246 in data 12/11/2021 rilasciata da HDI Assicurazioni s.p.a..

ART. 1 Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Norme tecniche di riferimento

L'esecuzione dei lavori è regolata dal presente contratto e dovrà essere conforme alla documentazione tecnica redatta dalla Struttura di Progettazione e Direzione dei Lavori che si allegano al presente contratto per farne parte integrante.

ART. 3 Durata

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione del presente contratto.

Dalla stipula decorreranno, senza altra formalità (verbale di consegna), i tempi per l'esecuzione dell'intervento che sono pari a giorni 12 naturali e consecutivi.

ART. 4 Sottoscrizione del contratto

Il presente Contratto, predisposto e sottoscritto digitalmente dal Committente, viene inviato a mezzo pec

all'appaltatore che provvede:

- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale o autografa sul file PDF ricevuto;
- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo PEC cefpas@legalmail.it ;
- il Contratto si perfeziona al momento del ricevimento da parte del Committente del presente documento sottoscritto dall'appaltatore per accettazione.

ART. 5 Modalità di esecuzione

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.

L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente il lavoro in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente contratto, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente.

ART. 6 Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

ART. 7 Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è determinato nell'importo di € 23.903,58 IVA esclusa, oneri della sicurezza inclusi (Euro 1.741,34 oltre IVA), da contabilizzarsi a corpo e a misura secondo le indicazioni capitolari.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi.

L'appaltatore non potrà esigere dall'Ente, per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'appaltatore si

intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

ART. 8 Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

Ai fini dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.

Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che:

- a. l'operatore economico applica il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente: Edilizia

- b. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 9 Oneri a carico dell'appaltatore

In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

ART. 10 Termini e modalità di pagamento

La verifica dei lavori realizzati sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento degli stessi. L'operatore economico, dovrà comunicare l'avvenuto completamento dei lavori per iscritto esclusivamente tramite mailcefpas@legalmail.it.

Per tale lavoro sarà redatto un SAL con cadenza pari al 20% dell'importo del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del CSA.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Ente il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

L'Ente effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere.

ART. 11 Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. RUP Arch. Mario Licastri.
2. Direttore dei Lavori Arch. Mauro Vaccaro.
3. Direttore Operativo l'Arch. Antonella D'Antoni.
4. Direttore Operativo l'Ing. Virginia Miceichè.

ART. 12 Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento dei lavori, non imputabile all'Ente, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille), dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 13 Recesso

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, l'Ente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine dei lavori. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'Ente riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per i lavori già effettuati.

ART. 14 Risoluzione di diritto

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, l'Ente avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione dei lavori non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Ente di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 15 Responsabilità

L'appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente, al suo patrimonio ed ai suoi dipendenti o fruitori in dipendenza di omissioni commesse durante l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Ente intende attivare la previsione di garanzia assicurativa che copra i danni eventualmente subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà assicurare questa stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 16 Controversie e foro competente

Eventuali controversie, che non potessero essere definite con gli strumenti previsti dal codice dei contratti, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Caltanissetta.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 Cauzione

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente ha il diritto di valersi della cauzione così come costituita dall'operatore economico, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

L'Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

ART. 18 Domicilio

Ai fini del presente contratto, L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Ente per tutta la durata della prestazione contrattuale.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante PEC.

ART. 19 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile dell'area tecnica, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte dei responsabili o incaricati del trattamento.

Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

L'Ente nomina L'appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata.

ART. 20 Obblighi appaltatore

In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

- a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
- b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni

In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

- a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data 12/01/2021 numero 143.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 21 Documenti contrattuali

Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:

- a. il Capitolato Speciale d'appalto;
- b. l'elenco dei prezzi unitari.

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
- b. gli elaborati grafici progettuali;
- c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
- d. DUVRI;
- e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 17.

ART. 22 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché



le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 23 Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articolo 67 del D. Lgs. 159/2011, poiché la stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia.

ART. 24 Normative di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D. L. 16 luglio 2020 n.76 - c.d. "Decreto Semplificazioni" convertito in Legge con modificazioni dalla L. 120/2020 di conversione. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

ART. 25 Spese contrattuali e trattamento fiscale

Il presente contratto è registrato solo in caso d'uso.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.


Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

L'operatore economico

Blas Costruzioni s.r.l.

Amministratore unico

Sig. Antonio Bonifacio



Il Direttore del Centro
Ing. Roberto Sanfilippo